

**COMUNE DI SAMUGHEO  
PROVINCIA DI ORISTANO**



***Piano Comunale di Classificazione Acustica***  
***Regolamento per la disciplina delle attività rumorose***

Aprile 2009

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE**  
**DEL COMUNE DI SAMUGHEO**

**INDICE**

**TITOLO I**

**GENERALITA'**

Art. 1 - Ambito di applicazione

Art. 2 - Definizioni

**TITOLO II**

**ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO NELL'AMBITO DI PUBBLICI ESERCIZI O CIRCOLI PRIVATI O DI MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO FESTE POPOLARI, LUNA PARK ED ASSIMILABILI**

Art. 3 - Attività rumorose nell'ambito di pubblici esercizio circoli privati di manifestazioni ed assimilabili

Art. 4 - Orari

Art. 5 - Modalità per la presentazione delle domande per l'autorizzazione in deroga ai sensi della Legge n. 447/95

**TITOLO III**

**DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE AD ATTIVITA' DELLO SPORT, TEMPO LIBERO E SPETTACOLO NON TEMPORANEE**

Art. 6 - Ambito di applicazione

Art. 7 - Requisiti acustici

Art. 8 - Documentazione di Impatto Acustico

**TITOLO IV**

**ATTIVITA' PRODUTTIVE RUMOROSE**

Art. 9 – Ambito di applicazione

Art. 10 - Modalità per la presentazione delle domande

**TITOLO V**

**DISPOSIZIONI PER SPECIFICHE ATTIVITA' RUMOROSE**

Art. 11 – Cantieri

Art. 12 Condizione di impiego per attrezzature specifiche

Art. 13 - Autolavaggi

Art. 14 - Pubblicità fonica

**TITOLO VI**

**ATTIVITÀ PRODUTTIVE RUMOROSE, LOCALI PUBBLICI, AUTOLAVAGGI, ESISTENTI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO.**

Art. 15 - Richiesta nulla osta di impatto acustico

Art. 16 - Rilevazione e controllo emissioni sonore

**TITOLO VII**

**SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 17 - Ordinanze

**Comune di Samugheo**  
**Piano di Classificazione Acustica Comunale**

- Art. 18 - Sistema sanzionatorio
- Art. 19 - Misurazioni e controlli
- Art. 20 - Termini di applicazione

**TITOLO VIII**

**REGOLAMENTO ACUSTICO EDILIZIO.**

- Art. 21 Obiettivi
- Art. 22 Campo di applicazione
- Art. 23 Definizioni
- Art. 24 Modalità Applicative
- Art. 25 Valori Limite
- Art. 26 Certificazione Acustica degli Edifici
- Art. 27 Certificato Previsionale Acustico
- Art. 28 Certificato di Conformità ai Requisiti Acustici Passivi degli Edifici
- Art. 29 Modalità di controllo
- Art. 30 Sanzioni
- Art. 31 Entrata in vigore

**ALLEGATI**

**Allegato A:** Documentazione richiesta per ottenere il nulla osta di impatto acustico per attività a carattere temporaneo;

**Allegato B:** Documentazione richiesta per ottenere il nulla osta di impatto acustico per le discoteche, sale da ballo e similari e tutte le strutture destinate ad attività dello sport, tempo libero e spettacolo non temporanee;

**Allegato C:** Documentazione richiesta per ottenere il nulla osta di impatto acustico per attività produttive rumorose;

**Allegato D:** Documentazione revisionale di clima acustico

**Allegato E:** Documentazione richiesta per ottenere il nulla osta di impatto acustico per attività di cantiere.

**Allegato F:** Fac simile per la domanda di autorizzazione per le manifestazioni temporanee

**Allegato G:** Fac simile per la domanda di autorizzazione per i cantieri temporanei

**Comune di Samugheo**  
**Piano di Classificazione Acustica Comunale**

**TITOLO I**  
**GENERALITA'**

**Art. 1**

**Ambito di applicazione**

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi del comma e) dell'art. 6 della Legge 447/95.

Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore, quali schiamazzi e strepiti di animali cui provvede il 1° comma. dell'art. 659 del C.P.

**Art. 2**

**Definizioni**

Si definiscono:

1. Attività Rumorosa: l'attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.
2. Attività rumorosa a carattere temporaneo: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili. Sono da escludersi le attività ripetitive e/o ricorrenti inserite nell'ambito di processi produttivi svolte all'interno dell'area dell'insediamento.

**TITOLO II**

**ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO PRESSO PUBBLICI  
ESERCIZI O CIRCOLI PRIVATI O NELL'AMBITO DI MANIFESTAZIONI IN LUOGO  
PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO FESTE POPOLARI, LUNA PARK ED  
ASSIMILABILI**

**Art. 3**

**Attività rumorose nell'ambito pubblici esercizi o circoli privati, o di  
manifestazioni all'aperto ed assimilabili**

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, secondo la definizione di cui all'art. 2 del presente regolamento, quelle esercitate presso pubblici esercizi, a supporto dell'attività principale autorizzata, o presso circoli privati, allorquando esse nell'arco dell'anno solare non superino le 20 giornate anche consecutive e una frequenza settimanale pari a 2 volte.

Sono analogamente da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo quelle (serate musicali, con utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione), manifestazioni musicali, luna park ed assimilabili quando la durata complessiva delle manifestazioni non superi le 20 giornate anche consecutive, nello stesso sito o in aree immediatamente limitrofe, nell'arco di un anno.

Sono analogamente da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo quelle esercitate nell'ambito di manifestazioni sportive che si svolgono in spazi dedicati e non.

Per tutte le attività sopra descritte è necessario ottenere l'autorizzazione in deroga di cui all'art. 6 della Legge 16.10.95 n. 447 con le modalità di cui al successivo art. 5.

Gli impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione impiegati dovranno, comunque, essere opportunamente collocati e schermati in modo da contenere, per quanto possibile, l'esposizione al rumore degli ambienti abitativi limitrofi. Non sono in ogni caso soggette ad autorizzazione le feste religiose patronali, le feste laiche e consimili nonché i comizi elettorali, che vengono organizzati nei tempi e nei modi di cui all'art. 3 e 4 del presente regolamento.

**Comune di Samugheo**  
**Piano di Classificazione Acustica Comunale**

**Art. 4**

**Orari**

Il funzionamento delle sorgenti sonore connesse all'esercizio delle attività rumorose a carattere temporaneo, imprenditoriali e non, di cui al precedente art. 3, al di sopra dei livelli di zona, è consentito dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 24,00 per il periodo invernale, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle 17 alle 00.30 per il periodo estivo. Il funzionamento delle sorgenti sonore è consentito per un arco temporale comunque non superiore alle 8 ore giornaliere complessive. Eventuali deroghe a carattere straordinario e temporaneo possono essere autorizzate con apposita ordinanza sindacale.

**Art. 5**

**Modalità per la presentazione delle domande per l'autorizzazione in deroga ai sensi della Legge n.447/95**

L'esercizio di attività rumorose a carattere temporaneo come definite all'art. 3 del presente regolamento, è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione prevista dall'art. 6 della L. 16/10/1995, n. 447.

Il titolare dell'attività rumorosa a carattere temporaneo dovrà presentare una domanda specifica di autorizzazione allegando una relazione redatta secondo i criteri di carattere generale di cui all'Allegato A del presente regolamento. La relazione può essere riferita anche a più manifestazioni, purché queste abbiano le stesse caratteristiche, previa dichiarazione dell'organizzatore.

La domanda per tale autorizzazione deve intendersi compresa nella domanda di licenza per spettacoli e intrattenimenti pubblici ( ex art 68 e 69 TULPS) e può essere riferita a più giornate (nei limiti di cui all'art. 3 comma 1) ottenute nel medesimo calendario di iniziative.

Con lo stesso atto verrà contestualmente rilasciata la licenza e l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 6 della L. 16/10/1995, n. 447, con le indicazioni delle prescrizioni e degli orari di cui al presente regolamento.

Si intendono tacitamente autorizzati, ai sensi della Legge 447/95, i CIRCOLI PRIVATI che non svolgono attività di pubblico spettacolo e comunicano al competente ufficio comunale, come identificato all'ultimo comma del presente articolo, le date delle iniziative che si organizzano presso i propri locali nei tempi e nei modi di cui agli artt. 3 e 4 del presente Regolamento.

Qualora il titolare dell'attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga necessario superare i limiti di periodo e/o di orario indicati agli art. 3 e 4 del regolamento, dovrà presentare una domanda specifica di autorizzazione in deroga indicando con chiarezza il tempo e le modalità per le quali prevede di superare i limiti consentiti.

Il Comune, valutati i motivi della domanda e tenuto conto della tipologia dell'attività e della sua collocazione, può autorizzare deroghe al superamento dei livelli massimi previa comunicazione all'ARPAS o al Presidio Multizonale di Prevenzione, ai periodi, alla frequenza e all'orario stabiliti agli artt. 3 e 4 del presente regolamento.

Con il provvedimento di autorizzazione possono essere comunque dettate tutte le prescrizioni di natura tecnica, organizzativa e procedurale concretamente attuabili per il contenimento del disturbo arrecato alle popolazioni residenti privilegiando gli abbattimenti alle fonti.

L'ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni in deroga ai sensi della legge 447/95 è il medesimo ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni delle relative manifestazioni o iniziative assimilabili.

**Comune di Samugheo**  
**Piano di Classificazione Acustica Comunale**

**TITOLO III**  
**DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE**  
**STRUTTURE DESTINATE AD ATTIVITA' DELLO SPORT,**  
**TEMPO LIBERO E SPETTACOLO NON TEMPORANEE**

**Art. 6**

**Ambito di applicazione**

Le norme di cui al presente titolo si applicano a tutte le strutture permanenti aperte o chiuse di cui alla L. 26/10/1995, n. 447 art. 8 comma 2, lettere c,d,e (luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi o ricreativi) ed inoltre agli impianti adibiti a luna park, circo, feste e manifestazioni non rientranti nei criteri di temporaneità definiti all'art.3 del presente Regolamento.

**Art. 7**

**Requisiti acustici**

All'interno delle strutture permanenti, aperte o chiuse, come definite al precedente art. 6, l'esercizio delle attività rumorose non deve essere causa del superamento dei limiti di rumore previsti dalla normativa vigente, misurati con le modalità indicate dalla stessa.

I locali di pubblico spettacolo o intrattenimento danzante, compresi i Circoli Privati ed i pubblici esercizi, devono osservare i limiti del livello di pressione sonora delle sorgenti sonore determinati dal DPR 16.4.99 n. 215 nei tempi e nei modi ivi indicati.

Si veda il Regolamento Acustico Edilizio, Titolo VIII del presente Regolamento.

**Art. 8**

**Documentazione di Impatto Acustico**

Al fine di acquisire il nulla osta di cui al 6° comma dell'art. 8 della L. 447/95 il titolare dell'attività presenta regolare domanda presso gli uffici comunali con annessa documentazione tecnica.

Tale documentazione dovrà essere predisposta secondo i criteri di carattere generale indicati nell'allegato B da un Tecnico Competente in Acustica.

La domanda per tale autorizzazione deve intendersi compresa nella domanda di licenza per i locali pubblici. I titolari di attività di cui al presente titolo attualmente in esercizio, compresi i circoli privati, che già utilizzino impianti elettroacustici di amplificazione o diffusione sonora, o che svolgono attività di spettacolo non a carattere temporaneo, dovranno presentare, entro 30 GIORNI dall'entrata in vigore del presente Regolamento, la richiesta per il nulla-osta previsto dal 6° comma dell'art. 8 della Legge 447/95, presentando opportuna richiesta presso l'Ufficio competente del Comune di Samugheo.

**TITOLO IV**  
**ATTIVITA' PRODUTTIVE RUMOROSE**

**Art. 9**

**Ambito di applicazione**

Le norme di cui al presente titolo si applicano a tutte le strutture permanenti aperte o chiuse di cui alla L. 26/10/1995, n. 447 con particolare riferimento: attività artigianali, ristoranti, attività commerciali ed industriali e a tutte le attività soggette a VIA in base alla 349/86.

**Art. 10**

**Modalità per la presentazione delle domande per l'autorizzazione ai sensi della legge n. 447/95**

Il titolare dell'attività produttiva rumorosa dovrà presentare una domanda specifica di autorizzazione allegando una relazione di impatto acustico redatta secondo i criteri di carattere

**Comune di Samugheo**  
**Piano di Classificazione Acustica Comunale**

generale della Relazione di cui all'Allegato C del presente regolamento, da un tecnico competente in acustica. La domanda per tale autorizzazione deve intendersi compresa nella domanda di licenza rilasciata dal comune per l'inizio dell'attività.

Con lo stesso atto verrà contestualmente rilasciata la licenza e l'autorizzazione anche in deroga ai sensi dell'art. 6 della L. 16/10/1995, n. 447, con le indicazioni delle prescrizioni e degli orari di cui al presente regolamento. Per tale attività non sono concesse deroghe in relazione all'eventuale superamento dei limiti massimi di legge.

**TITOLO V**  
**DISPOSIZIONI PER SPECIFICHE ATTIVITA' RUMOROSE**

**Art. 11**

**Cantieri**

Il rappresentante legale della ditta aggiudicataria dell'appalto dovrà presentare una domanda specifica di autorizzazione per l'inizio dell'attività cantieristica, allegando una relazione di impatto acustico redatta secondo i criteri di carattere generale della Relazione di cui all'Allegato D del presente regolamento, da un tecnico competente in acustica.

Qualora il rappresentante legale ritenga necessario superare i limiti massimi consentiti dalle leggi in materia, dovrà presentare una domanda specifica di autorizzazione in deroga indicando con chiarezza il tempo e le modalità per le quali prevede di superare i limiti consentiti e gli interventi di mitigazione adottati.

I cantieri di durata inferiore a 20 giorni per i quali non applicabile la 494/96 non è richiesta alcuna autorizzazione di impatto acustico, a meno della presenza in un raggio di 80 metri di aree ospedaliere e/o scolastiche.

**Art 12**

**Condizione di impiego per attrezzature specifiche**

**MACCHINE DA GIARDINO:** l'uso di apparecchiature ed attrezzi particolarmente rumorosi nei centri abitati, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30-19,00; nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00.

L'utilizzo di tali apparecchiature nel verde pubblico da parte degli addetti è consentito dalle ore 7,30 alle ore 13,30 e dalle ore 14,30 alle ore 19,00 nei giorni feriali e nei giorni prefestivi dalle ore 7,30 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00. Nel periodo estivo è consentito l'uso dalle ore 08,00 alle ore 12,30 e dalle 16,00 alle 20,00 per i giorni feriali e prefestivi. Dalle ore 08,30 alle ore 12,30 e dalle ore 17,00 alle 20,00 nei giorni festivi.

Le apparecchiature e gli attrezzi devono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie, e devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente.

**IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO:** l'installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici quali cortili interni, pareti ed infissi, coperture e terrazzi è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori indicati nella Tab. B dell'allegato A del D.P.C.M. 15/12/1997 e, la normativa UNI 8199, nonché il criterio differenziale di cui al D.P.C.M. 14/11/1997. I dispositivi di cui al comma precedente devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle norme quali: silenziatori, isolatori meccanici ed antivibranti degli appoggi e degli ancoraggi.

**ALLARMI ANTIFURTO:** i sistemi di allarme acustico antifurto devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 4 minuti primi, nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti primi. In tutti i casi il riarmo

**Comune di Samugheo**  
**Piano di Classificazione Acustica Comunale**

del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.

**Art. 13**

**Autolavaggi**

L'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, etc.) nell'ambito dei sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche self-service, in aree aperte al pubblico è consentito nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 21.00. e nei giorni festivi dalle 9.00 alle 21.00 e comunque nel rispetto dei limiti di legge.

Gli autolavaggi di nuovo insediamento, devono essere collocati al di fuori delle zone residenziali di cui al PUC e ad una distanza di almeno 100 mt. dalle stesse. Per l'ottenimento del nulla osta di impatto acustico sono valide per prescrizioni per le attività produttive rumorose, descritte nel titolo IV, e nell'allegato C del presente regolamento.

**Art.14**

**Pubblicità fonica**

La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita unicamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.00 , fatto comunque salvo il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi della vigente normativa; la pubblicità fonica è comunque vietata all'interno della zona A di cui all'art.6 del DPCM 1/3/91 e nelle zone I e II così come saranno individuate nella "zonizzazione acustica" del territorio comunale.

**TITOLO VI**

**ATTIVITÀ PRODUTTIVE RUMOROSE, LOCALI PUBBLICI, AUTOLAVAGGI,  
ESISTENTI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO.**

**Art. 15**

**Richiesta nulla osta di impatto acustico**

Una volta in vigore, il presente regolamento si intende applicabile a tutte le attività presenti prima dell'entrata in vigore del decreto. Con le modalità indicate nei rispettivi allegati di riferimento, i titolari di attività produttive rumorose, i gestori dei locali pubblici e degli autolavaggi, il rappresentante legale della ditta aggiudicataria dell'appalto di cantieri, devono fornire entro 60 giorni dall'entrata in vigore del regolamento, opportuna richiesta di nulla osta di impatto acustico, corredata da perizia tecnica realizzata da un tecnico competente in acustica, indicante il rispetto dei livelli massimi indicati dalle normative. In caso di mancato rispetto dei livelli massimi il tecnico competente descriverà con accuratezza gli interventi mitigativi realizzati per rientrare all'interno di tali limiti e verificherà il buon esito di tali interventi con una campagna di misura postmitigazione.

**Art. 16**

**Rilevazione e controllo emissioni sonore**

Al Comune spettano la rilevazione ed il controllo delle emissioni sonore prodotte e quello sulle prescrizioni. Spetta altresì ad esso il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie e dei provvedimenti comunali relativi ad attività produttive, sportive e ricreative e a servizi commerciali polifunzionali ai sensi della legge quadro (L.447/95)

**TITOLO VII**  
**SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 17**

**Ordinanze**

In caso di constatazione di superamento dei limiti previsti da norme e/o Regolamenti vigenti il Comune dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.

Il Comune può inoltre disporre, con ordinanza:

- limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, non considerate nel presente regolamento;
- particolari prescrizioni finalizzate al ricorso di speciali forme di abbattimento o contenimento delle emissioni per l'esercizio di attività rumorose temporaneamente autorizzate in deroga, e comunque tutto quanto sia finalizzato alla tutela della salute pubblica.

**Art. 18**

**Sistema sanzionatorio**

Le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento delle prescrizioni legalmente date costituendo violazione delle disposizioni dettate dal Comune in applicazione della L. 26/10/1995, n. 447 (art. 10 comma 3 L. 447/95) sono punibili con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 2.500 a € 10.000.

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 650 del C.P., e quanto previsto dalla L.26/10/1997, n.447 art. 9 comma 1 e dell'art.650 del c.p. per l'inosservanza di provvedimenti contingibili ed urgenti legalmente dati dal Sindaco.

**Art. 19**

**Misurazioni e controlli**

Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente.

L'attività di controllo/rilevazione fonometrica è demandata all'ARPA o Presidio Multizonale di Prevenzione, il controllo del rispetto degli orari indicati nel regolamento è di competenza della Polizia Municipale e alle altre Forze dell'Ordine presenti nel territorio.

**Art. 20**

**Termini di applicazione**

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua avvenuta pubblicazione per gg. 30 all'Albo Pretorio Comunale.

Da tale data sono abrogate tutte le norme regolamentari disciplinanti la medesima materia.

## **TITOLO VIII**

### **REGOLAMENTO ACUSTICO EDILIZIO**

#### **Art. 21**

##### **Obiettivi**

In applicazione all'art. 3, comma 1, lettera e) della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, è stato emanato il DPCM 5 dicembre 1997 che riporta i limiti relativi alle caratteristiche acustiche dei prodotti edilizi al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore.

L'ambito di applicazione comprende i requisiti acustici passivi degli edifici e i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli stessi.

Il presente regolamento definisce le modalità di applicazione degli adempimenti relativi alla certificazione acustica degli edifici secondo quanto stabilito dal DPCM 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

#### **Art. 22**

##### **Campo di applicazione**

1. Le disposizioni contenute nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997 si applicano nella progettazione e realizzazione di ambienti abitativi, per i quali debba essere rilasciata la concessione edilizia per gli interventi sotto riportati:

- nuova costruzione o ampliamento di costruzioni esistenti;
- ristrutturazione edilizia limitatamente ai casi di demolizione e ricostruzione, e ristrutturazione globale;
- risanamento conservativo con contestuale cambio di destinazione d'uso.

I soggetti titolari dei progetti sopra riportati e presentati ai fini del rilascio del permesso di costruire e della denuncia di inizio attività di cui al DPR 6 giugno 2001 n. 380 e di tutti gli altri provvedimenti a questo collegati, devono tener conto dei requisiti acustici passivi degli edifici determinati ai sensi del DPCM 5 dicembre 1997 secondo le modalità di cui agli artt. 26, 27 e 28 del presente regolamento.

2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli interventi edilizi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo qualora:

- le partizioni interne comuni a distinte unità abitative non siano oggetto di tali interventi;
- le partizioni esterne e/o i servizi a funzionamento continuo e/o discontinuo di singole unità abitative non siano oggetto di tali interventi;

#### **Art. 23**

##### **Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

*a. inquinamento acustico:* l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;

*b. ambiente abitativo:* ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 81/2008, salvo

**Comune di Samugheo**  
**Piano di Classificazione Acustica Comunale**

per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;

*c. sorgenti sonore fisse:* gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;

*d. sorgenti sonore mobili:* tutte le sorgenti sonore non comprese nel comma 3;

*e. valori limite di emissione:* il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;

*f. valori limite di immissione:* il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

*g. rumore:* qualunque emissione sonora che provochi sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti, o dannosi o che determini un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente;

*h. livello di rumore residuo ( $L_r$ ):* è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A» che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti.

*i. livello di rumore ambientale ( $L_a$ ):* È il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A» prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo.

*j. componenti degli edifici:* le partizioni orizzontali e verticali.

*k. servizi a funzionamento discontinuo:* gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria

*l. servizi a funzionamento continuo:* gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento

2. Le grandezze cui far riferimento per l'applicazione del DPCM 5 dicembre 1997, sono definiti nell'allegato A del DPCM stesso.

3. La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici è definita dai seguenti parametri:

- $LA_{Smax}$ : livello massimo di pressione sonora ponderata A con costante di tempo slow per gli impianti tecnologici a funzionamento discontinuo;
- $LA_{eq}$ : livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderata A per gli impianti tecnologici a funzionamento continuo

4. Gli indici di valutazione che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici sono:

- indice del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti ( $R'w$ ) da calcolare secondo le norme tecniche
- indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata ( $D_{2m,nT,w}$ ) da calcolare secondo le norme tecniche
- indice del livello di rumore di calpestio di solai, normalizzato ( $L'_{n,w}$ ) da calcolare secondo la procedura descritta dalle norme tecniche

## **Art. 24**

### **Modalità Applicative**

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, gli ambienti abitativi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono distinti nelle seguenti categorie indicate nella tabella A allegata al DPCM 5/12/1997:

| <b>Categoria</b> | <b>Descrizione</b>                                             |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>A</b>         | edifici adibiti a residenza o assimilabili                     |
| <b>B</b>         | edifici adibiti ad uffici e assimilabili                       |
| <b>C</b>         | edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili |

**Comune di Samugheo**  
**Piano di Classificazione Acustica Comunale**

|          |                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>D</b> | edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili       |
| <b>E</b> | edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili |
| <b>F</b> | edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili         |
| <b>H</b> | edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili                   |

2. Sono da intendersi come elementi di separazione tra distinte unità abitative, le componenti di seguito elencate:

| <b>Categoria</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b>         | Le partizioni sia orizzontali che verticali che separano due distinte unità dello stesso immobile<br>ovvero di distinti immobili tra loro adiacenti.                                                                                           |
| <b>B</b>         | Le partizioni sia orizzontali che verticali che separano due distinte unità dello stesso immobile<br>ovvero di distinti immobili tra loro adiacenti ovvero distinti uffici all'interno dello stesso edificio                                   |
| <b>C</b>         | Le partizioni sia orizzontali che verticali che separano due distinte unità dello stesso immobile<br>ovvero di distinti immobili tra loro adiacenti ovvero distinti alloggi all'interno dello stesso edificio                                  |
| <b>D</b>         | Le partizioni sia orizzontali che verticali che separano due distinte unità dello stesso immobile<br>ovvero di distinti immobili tra loro adiacenti ovvero distinti locali (studi, camere di degenza, ecc..) all'interno dello stesso edificio |
| <b>E</b>         | Le partizioni sia orizzontali che verticali che separano due distinte unità dello stesso immobile<br>ovvero di distinti immobili tra loro adiacenti ovvero distinte aule/laboratori/uffici all'interno dello stesso edificio                   |
| <b>F</b>         | Le partizioni sia orizzontali che verticali che separano due distinte unità dello stesso immobile<br>ovvero di distinti immobili tra loro adiacenti.                                                                                           |
| <b>G</b>         | Le partizioni sia orizzontali che verticali che separano due distinte unità dello stesso immobile<br>ovvero di distinti immobili tra loro adiacenti.                                                                                           |

3. Per quanto riguarda l'edilizia scolastica, i limiti relativi al tempo di riverberazione sono quelli indicati nella "Circolare del Ministro dei Lavori Pubblici n. 3150 del 22 maggio 1967" successivamente modificata dal Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975.

I requisiti del potere fonoisolante tra partizioni sono da intendersi tra unità immobiliari distinte; pertanto per edifici scolastici ovvero ospedalieri che costituiscono un immobile unico non risultano applicabili tra aule dello stesso plesso scolastico (regolamentate dal D.M. 18/12/75) ovvero tra reparti di degenza e locali interni al plesso ospedaliero. Si applicano invece anche all'interno della medesima unità immobiliare i limiti di rumore da calpestio dei solai e quelli fissati per gli impianti di servizio comune.

**Comune di Samugheo**  
**Piano di Classificazione Acustica Comunale**

**Art. 25**

**Valori Limite**

1. Al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore in ambienti abitativi, sono riportati di seguito i valori limite delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne, secondo quanto prescritto nella Tabella B del DPCM 5/12/1997:

| <b>Categoria</b> | <b>R'<sub>w</sub></b> | <b>D<sub>2m,2 T,w</sub></b> | <b>L<sub>n,w</sub></b> | <b>L<sub>ASmax</sub></b> | <b>L<sub>Aeq</sub></b> |
|------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| A                | 50                    | 40                          | 63                     | 35                       | 35                     |
| B                | 50                    | 42                          | 55                     | 35                       | 35                     |
| C                | 50                    | 40                          | 63                     | 35                       | 35                     |
| D                | 55                    | 45                          | 58                     | 35                       | 25                     |
| E                | 50                    | 48                          | 58                     | 35                       | 25                     |
| F                | 50                    | 42                          | 55                     | 35                       | 35                     |
| G                | 50                    | 42                          | 55                     | 35                       | 35                     |

2. Nel caso in cui all'interno di uno stesso edificio vi sia contatto tra distinte unità immobiliari appartenenti a diverse categorie di cui al precedente art. 24, sono da considerare i valori limite propri della categoria più protetta.
3. La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i limiti specificati nella tabella sopra riportata. Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore ha origine.

**Art. 26**

**Certificazione Acustica degli Edifici**

1. Al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, i soggetti di cui all'art. 22, comma 1 del presente regolamento al fine del rilascio del permesso di costruire e della denuncia di inizio attività di cui al DPR 6 giugno 2001 n. 380 e di tutti gli altri provvedimenti a questo collegati debbono allegare ai progetti apposito *Certificato Previsionale Acustico*. Tale certificazione è rilasciata da un tecnico competente abilitato, come definiti dall'art. 2 della Legge 447/95.
2. I soggetti titolari dei permessi di costruire o i soggetti che hanno presentato denuncia di inizio attività o i loro successori aventi causa, ai fini del rilascio del certificato di agibilità, devono allegare alla dichiarazione di conformità dell'opera, il *Certificato di Conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici*. Tale certificazione è rilasciata da un tecnico competente abilitato, come definiti dall'art. 2 della Legge 447/95, che attesta, la rispondenza dei requisiti acustici delle sorgenti sonore interne, dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, in relazione a quanto stabilito nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997.
3. Per gli edifici pubblici, per quelli destinati alla realizzazione di scuole ed asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, il Certificato di Conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici deve essere reso sulla base di un collaudo in opera eseguito con misurazioni.
4. Per i restanti edifici, il Certificato di Conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici può essere reso sulla base di collaudo in opera o autocertificazione.
5. È fatta salva la facoltà del Sindaco, all'atto del rilascio del certificato di agibilità, di richiedere il collaudo in opera eseguito con misurazioni anche per edifici di cui al comma 4.
7. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, la mancata presentazione dell'acertificazione acustica costituisce condizione:
  - di improcedibilità della domanda di rilascio del permesso a costruire;
  - in caso di denuncia di inizio attività, per la notifica all'interessato dell'ordine motivato di non

**Comune di Samugheo**  
**Piano di Classificazione Acustica Comunale**

procedere all'intervento;

- di improcedibilità alla domanda di rilascio del certificato di agibilità, con l'esclusione delle richieste di chi, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è già in possesso di titolo abilitativo edilizio esecutivo.

**Art. 27**

**Certificato Previsionale Acustico**

1. Il Certificato Previsionale Acustico, costituisce la documentazione necessaria a verificare che la progettazione di nuove opere edilizie, la modifica o la ristrutturazione o il recupero delle stesse sia effettuato tenendo conto dei requisiti acustici passivi degli edifici determinati ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e) della Legge 26/10/95 n. 447. Costituisce di fatto la documentazione preliminare al Certificato di Conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici, che verrà presentato ad ultimazione dei lavori e che comprenderà tutte le modifiche apportate in corso d'opera al progetto iniziale.

Il Certificato Previsionale Acustico deve almeno contenere:

- generalità del richiedente;
  - studio della collocazione e dell'orientamento del fabbricato in relazione delle principali sorgenti di rumore esterne ubicate nell'area;
  - studio della distribuzione dei locali, in relazione alla destinazione d'uso, per minimizzare l'esposizione al rumore derivante da sorgenti esterne o interne;
  - relazione tecnica di calcolo atta a dimostrare il rispetto delle norme UNI EN 12354 o UNI TR 11175:2005: le conclusioni analitiche dovranno dimostrare che seguendo le indicazioni progettuali saranno verificati i valori imposti dalla legge per tutti i locali dell'opera realizzata:
1. studio dell'isolamento in facciata dell'edificio in relazione alla destinazione d'uso;
  2. scomposizione dell'edificio in unità singole a cui dare difesa reciproca dal rumore intrusivo generato presso le unità contigue;
  3. calcolo dell'isolamento delle partizioni verticali ed orizzontali, isolamento al calpestio, limitazione del rumore idraulico ed impiantistico;
- elaborati grafici, in appropriato formato, costituiti da planimetrie, sezioni e particolari costruttivi che evidenzino gli interventi previsti ai fini del rispetto della normativa in ambito di acustica edilizia;
  - modalità di esecuzione, standard normativi e/o obiettivi qualitativi richiesti delle opere e norme tecniche e di prodotto a cui dovranno sottostare i materiali adottati da inserire nel capitolato speciale d'appalto delle opere acustiche;
  - specifiche/schede tecniche per silenziatori, materiali fonoassorbenti e/o fonoisolanti, prodotti antivibranti per macchinari e impianti, particolari materiali edili, prodotti resilienti vari e per riduzione del rumore di calpestio, ecc.
  - confronto dei dati progettuali con i limiti previsti dal DPCM 5/12/97;

2. Il calcolo progettuale dovrà essere effettuato in riferimento a norme di buona tecnica. Dovranno essere tenute in considerazione le perdite di prestazione dovute alla trasmissione sonora strutturale (laterale) tra ambienti confinanti.

3. Dovrà essere esplicitato sempre il calcolo previsionale, sottolineando eventuali scelte procedurali ed indicando le fonti bibliografiche nel caso di citazione di dati di letteratura.

4. E' facoltà del Tecnico Competente effettuare la previsione anche con metodi descrittivi, correlati a progetti esistenti giudicati idonei, o sulla base di modelli prestazionali fondati sul solo calcolo o su misurazioni in laboratorio. In ogni caso il Tecnico Competente dovrà dichiarare il modello scelto

**Comune di Samugheo**  
**Piano di Classificazione Acustica Comunale**

descrivendone le ipotesi progettuali.

5. Il Comune potrà accettare la documentazione ovvero chiedere le integrazioni ritenute necessarie.

**Art. 28**

**Certificato di Conformità ai Requisiti Acustici Passivi degli Edifici**

1. Gli uffici comunali preposti al rilascio della concessione edilizia verificano la presenza della documentazione che attesta il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997. Ai fini del rilascio della certificazione di abitabilità, ad opera ultimata il direttore dei lavori assevera l'agibilità dell'immobile dichiarando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari dell'opera realizzata, ivi compreso il rispetto dei parametri acustici individuati nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

A tale scopo allega una certificazione rilasciata da un tecnico competente abilitato che attesta, la rispondenza dei requisiti acustici delle sorgenti sonore interne, dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, in relazione a quanto stabilito nel suddetto D.P.C.M. 5 dicembre 1997: il *Certificato di Conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici*.

2. Il *Certificato di Conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici* è l'atto conclusivo di certificazione acustica di una struttura edilizia. Tale certificazione, ottenuta sulla base dei criteri di cui all'art. 26 del presente regolamento, da parte del tecnico competente in acustica congiuntamente al progettista, al costruttore e al direttore dei lavori, attestando che le ipotesi progettuali sono state soddisfatte, accompagnerà l'intero immobile o la singola unità immobiliare in tutte le contrattazioni di vendita e di locazione dell'immobile.

3. Il certificato ha una validità temporale di 10 anni a partire dalla data del suo rilascio e qualora intervengano modifiche, ristrutturazioni o variazioni di destinazione d'uso dell'immobile.

4. Qualora si ricorra al collaudo in opera, dovranno essere utilizzate le metodologie previste dal DPCM 5/12/97: in particolare dovranno essere collaudati per ogni unità immobiliare o per ogni tipologia di unità immobiliari, nel caso di strutture edilizie similari, i parametri di cui all'art. 23, commi 3 e 4 .

- indice del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti ( $R'w$ )
- indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata ( $D_{2m,nT,w}$ )
- indice del livello di rumore di calpestio di solai, normalizzato ( $L'_{n,w}$ )
- $LA_{Smax}$ : livello massimo di pressione sonora ponderata A con costante di tempo slow per gli impianti tecnologici a funzionamento discontinuo;
- $LA_{eq}$ : livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderata A per gli impianti tecnologici a funzionamento continuo

5. Nei casi in cui si proceda alla certificazione di conformità acustica senza le misure di collaudo occorrerà calcolare tutti gli indici ed i livelli regolati dal DPCM 5/12/97 in relazione ad eventuali modifiche avvenute in corso d'opera.

**Art. 29**

**Modalità di controllo**

Le attività di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico sono svolte dal Comune avvalendosi del supporto dell'ARPAS o di un tecnico competente in acustica ambientale.

Per le attività di vigilanza e controllo, il Comune o la Provincia effettuano precise e dettagliate richieste all'ARPAS, privilegiando le segnalazioni, gli esposti, le lamentele presentate dai cittadini residenti in ambienti abitativi o esterni prossimi alla sorgente di inquinamento acustico per la quale sono effettuati i controlli.

Gli oneri derivanti dall'esecuzione dei rilievi fonometrici necessari per accertare l'ottemperanza, da parte dei soggetti titolari di impianti o infrastrutture, a provvedimenti di adeguamento delle

**Comune di Samugheo**  
**Piano di Classificazione Acustica Comunale**

missioni sonore emanati dalla amministrazione comunale o necessari per la verifica del conseguimento degli obiettivi del piano di risanamento acustico, sono a carico dei soggetti titolari degli impianti o delle infrastrutture.

I controlli possono essere effettuati anche in corso d'opera ovvero entro un anno dalla data di fine lavori dichiarata dal committente.

In caso di accertamento di difformità in corso d'opera, il Sindaco o il Dirigente Responsabile del Settore competente in materia, ordina la sospensione dei lavori e fissa il termine per la regolarizzazione delle stesse.

In caso di accertamento di difformità su opere terminate, il Sindaco o il Dirigente Responsabile del Settore Competente in materia ordina, a carico del proprietario, le modifiche necessarie ed i tempi di attuazione delle stesse per adeguare l'edificio alle caratteristiche previste dalla presente legge.

**Art. 30**

**Sanzioni**

Nei casi di accertamento di difformità in corso d'opera o su opere terminate o di mancato rispetto del termine per la regolarizzazione indicati nel precedente articolo 9, si applica la sanzione amministrativa da euro 258,23 a euro 10329,14 ai sensi dell'art. 10, comma 3, della Legge 26 ottobre 1995 n. 447.

Nel caso in cui le presenti sanzioni dovessero essere modificate con provvedimento nazionale o regionale, le nuove disposizioni si intendono automaticamente recepite dal presente regolamento.

**Art. 31**

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore contestualmente alla sua esecutività.

**Comune di Samugheo**  
**Piano di Classificazione Acustica Comunale**

## **Allegato A**

### **Documentazione richiesta per ottenere il nulla osta di impatto acustico per l'autorizzazione all'esercizio di attività a carattere temporaneo.**

Il cittadino interessato all'ottenimento del nulla osta di impatto acustico deve presentare:

- **Domanda** in carta semplice a firma del titolare dell'attività, indirizzata all'ufficio competente del Comune di Samugheo.
- **Relazione tecnica di impatto acustico** in duplice copia (di cui una in originale) a firma di un tecnico competente iscritto negli elenchi regionali (ai sensi dell'art. 2 legge n. 447/95), firmata per presa visione anche dal richiedente il nulla osta, in cui risultino :

#### **Nell'area dell'attività:**

- la descrizione delle specifiche tecniche delle sorgenti sonore dell'impianto di amplificazione e/o rafforzamento, fra le quali almeno il numero, la dislocazione e la potenza sonora;
- la descrizione degli strumenti musicali in assenza di impianto di amplificazione;
- la misura dei livelli di pressione sonora all'interno dell'area in cui avviene l'emissione, significativi e rappresentativi della diffusione sonora del periodo di attività (rumore di fondo).

In analogia a quanto prescritto per i locali di pubblico spettacolo dal DPCM 16/4/99 n°215 , con preciso riferimento alla tutela della salute dei presenti, il livello di emissione sonora nell'area non dovrà superare i 95 dB(A) di LAeq, senza distorsioni, ed i 105 dB(A) di LAsmax. Nella relazione il tecnico dovrà indicare gli interventi adottati per il mantenimento di detti livelli e certificarne l'efficacia.

Si precisa che nel caso di manifestazioni che prevedano la presenza contemporanea di più attività musicali il rispetto dei limiti di zona deve essere garantito con tutte le sorgenti in funzione.

Tutta la documentazione presentata dovrà essere sottoscritta dal tecnico competente e dal gestore dell'attività.

#### **All'esterno dell'area dell'attività:**

- i valori delle rilevazioni fonometriche secondo le metodologie di misura di cui al DM del 16/3/98 rispettando:
  - in facciata degli edifici circostanti i limiti di cui al DPCM 1/3/91 o se presente in riferimento alla classe di assegnazione della zonizzazione acustica;
  - all'interno delle abitazioni confinanti e a quelle potenzialmente disturbate (o ai pianerottoli antistanti gli appartamenti laddove non venga consentito l'accesso), i limiti di cui al DPCM 14/11/97.
  - la presenza di ricettori sensibili di "Classe 1" come da Tab. A allegata al DPCM 14/11/97 (se sono presenti indicare la distanza dal locale).
  - l'indicazione relativa alla morfologia del sito, alla tipologia della zona urbanistica (ai sensi dell'art.6 del DPCM 1/3/91) nella quale ricadono gli edifici interessati e relativi limiti assoluti di zona.
  - la descrizione degli interventi di fonoisolamento eventualmente realizzati.
  - il numero d'iscrizione negli elenchi regionali dei tecnici competenti in acustica ambientale.
  - copia del certificato di taratura del fonometro utilizzato.
- **Planimetria delle aree dell'attività** (in duplice copia) in scala, firmata per le indicazioni di competenza dal tecnico che ha redatto la relazione, in cui risultino:
  - la posizione delle apparecchiature
  - i punti delle rilevazioni fonometriche.

**Comune di Samugheo**  
**Piano di Classificazione Acustica Comunale**

- **Cartografia dei luoghi**, in scala adeguata, purché specificata, ovvero precisando le distanze tra recettore e sorgente, firmata per quanto di competenza dal tecnico che ha redatto la relazione, in cui risultino:
  - la posizione del locale nell'ambito dell'area circostante.
  - i punti delle rilevazioni fonometriche effettuate all'esterno.
  - l'individuazione, se presenti, di recettori di "Classe 1" come da Tab. allegata al DPCM 14/11/97.
- Il nulla-osta verrà rilasciato dall'ufficio competente del Comune di Samugheo al richiedente ed inviato alla A.S.L. di competenza - per gli adempimenti di competenza.

**Il nulla osta è revocabile qualora sia stato emanato in base a dichiarazioni non veritiere del richiedente o qualora le Autorità preposte al controllo e alla vigilanza abbiano accertato condizioni difformi da quelle dichiarate.**

**Comune di Samugheo**  
**Piano di Classificazione Acustica Comunale**

**Allegato B:**

**Documentazione da ballo e similari e tutte le strutture destinate ad attività dello sport, tempo libero e spettacolo non temporanee;**

Il cittadino interessato all'ottenimento del nulla osta di impatto acustico deve presentare:

- **Domanda** in carta semplice a firma del titolare dell'attività, indirizzata all'ufficio competente del Comune di Samugheo;
- **Relazione tecnica di impatto acustico** (con numerazione delle pagine) in duplice copia (di cui una in originale) a firma di un tecnico competente iscritto negli elenchi regionali (ai sensi dell'art. 2 legge n. 447/95), sottoscritta dal titolare dell'attività, nel rispetto dei DPCM 1/3/91, 14/11/97, 16/4/99 in cui risultino, in particolare:

**Per l'interno:**

- la descrizione delle specifiche tecniche delle sorgenti sonore dell'impianto di amplificazione e/o rafforzamento, fra le quali almeno il numero, la dislocazione e la potenza sonora;
- l'indicazione di ulteriori sorgenti di rumore interne ed esterne (impianti tecnologici, gruppi frigoriferi, ventilatori, ecc.);
- la descrizione degli strumenti musicali in assenza di impianto di amplificazione;
- la misura dei livelli di pressione sonora nei locali in cui avviene l'emissione, significativi e rappresentativi della diffusione sonora del periodo di attività (art. 4, 5 DPCM 16/4/99 n°215) comprensiva di tutte le sorgenti nelle condizioni normali di funzionamento. Nella relazione il tecnico dovrà indicare gli interventi adottati per il mantenimento di detti livelli e certificarne l'efficacia (art.5,6 DPCM 16/4/99 n°215).

**Per l'esterno:**

- i valori delle rilevazioni fonometriche secondo le metodologie di misura di cui al DM del 16/3/98 rispettando:
- in facciata degli edifici circostanti i limiti di cui al DPCM 1/3/91 o quelli, della classe di degnazione della zonizzazione acustica;
- all'interno delle abitazioni confinanti e a quelle potenzialmente disturbate o, dove fosse negato l'accesso, in ambienti similari (appartamenti attigui e comunque in situazioni acustiche correlabili), come prescritto dal DPCM 14/11/97.
- per la determinazione del clima acustico si potranno utilizzare, nell'impossibilità di effettuare misure in campo, modelli previsionali di simulazione.
- la presenza di ricettori sensibili di "Classe 1" come da tab. A allegata al DPCM 14/11/97 (se sono presenti indicarne la distanza dal locale e calcolare il livello di immissione sonora al ricettore).
- l'indicazione relativa alla morfologia del sito, alla tipologia della zona urbanistica (ai sensi dell'art. 6 del DPCM 1/3/91) nella quale ricadono gli edifici interessati e relativi limiti assoluti di zona.
- la descrizione degli interventi di fonoisolamento o mitigazione realizzati all'interno dei locali, e dei requisiti passivi dell'edificio.
- il numero d'iscrizione negli elenchi regionali dei tecnici competenti in acustica ambientale.
- copia del certificato di taratura del fonometro utilizzato.
- **Planimetria dei locali** (in duplice copia) in scala 1:100, firmata per le indicazioni di competenza dal tecnico che ha redatto la relazione, in cui risultino:
  - la posizione delle apparecchiature
  - i punti delle rilevazioni fonometriche.
- **Cartografia dei luoghi**, in scala adeguata, purché specificata, ovvero precisando le distanze tra

**Comune di Samugheo**  
**Piano di Classificazione Acustica Comunale**

recettore e sorgente, firmata per quanto di competenza dal tecnico che ha redatto la relazione, in cui risultino:

- la posizione del locale nell'ambito dell'area circostante.
- i punti delle rilevazioni fonometriche effettuate all'esterno.
- l'individuazione, se presenti, di recettori di "Classe 1" come da Tab. allegata al DPCM 14/11/97.
- Il nulla-osta verrà rilasciato dall'ufficio competente del Comune di Samugheo al richiedente ed inviato alla A.S.L. di competenza - per gli adempimenti di competenza.

**Il nulla osta è revocabile qualora sia stato emanato in base a dichiarazioni non veritiere del richiedente o qualora le Autorità preposte al controllo e alla vigilanza abbiano accertato condizioni difformi da quelle dichiarate.**

## **Allegato C**

### **Documentazione richiesta per ottenere il nulla osta di impatto acustico per attività produttive rumorose;**

Il cittadino interessato all'ottenimento del nulla osta di impatto acustico deve presentare:

- **Domanda** in carta semplice a firma del titolare dell'attività, indirizzata all'ufficio competente del Comune di Samugheo;
- **Relazione tecnica di impatto acustico**(con numerazione delle pagine) in duplice copia (di cui una in originale) a firma di un tecnico competente iscritto negli elenchi regionali (ai sensi dell'art. 2 legge n. 447/95), e sottoscritta dal titolare dell'attività, in cui risultino:
  - Descrizione del tipo di attività, ubicazione, superficie occupata, orari e giorni di svolgimento, indicazioni relative alla morfologia del sito.
  - Descrizione delle sorgenti sonore: macchinari, impianti di condizionamento o riscaldamento, gruppi frigoriferi ecc., indicarne il tipo, la potenzialità e gli orari di funzionamento. attività connesse (carico e scarico merci, presenza di avventori ecc.), indicare gli orari di svolgimento.
  - Descrizione dei requisiti acustici degli edifici (DPCM 5/12/97), allegando un capitolato con le caratteristiche dei materiali nel caso di concessione edilizia di nuove attività.
  - Descrizione delle eventuali opere di insonorizzazione o altri interventi di mitigazione.
  - Indicazione della Classe acustica di appartenenza sulla base della zonizzazione acustica del territorio comunale o della tipologia della zona urbanistica (art. 6 DPCM 1/3/91) e dei relativi limiti acustici assoluti
  - Individuazione dei recettori sensibili (abitazioni potenzialmente disturbate o altro) e loro ubicazione rispetto ai locali dell'attività .
  - Individuazione dei recettori sensibili di Classe I (DPCM 14/11/97) nella zona di influenza acustica dell'attività; se presenti indicarne la posizione e la distanza.
  - Individuazione di opportuni punti di misura e controllo (da riportare sulle planimetrie) atti a descrivere il campo acustico esistente nell'area in oggetto. Tali punti debbono essere scelti in modo tale da rappresentare significativamente il campo acustico e comunque dovranno comprendere tutti i recettori sensibili individuati ai punti 4 e 5. I punti di misura e controllo consentiranno una verifica dei livelli misurati (o attesi in sede previsionale) in sede di verifica da parte degli organi preposti.
  - Esecuzione, nei punti di misura e controllo sopra individuati, delle misure fonometriche secondo le modalità previste dal DPCM 16/3/98 rilevando sia i rumori ambientali sia il rumore residuo. Secondo quanto descritto dal DPCM 16/3/98 va eseguita l'individuazione strumentale dell'eventuale presenza di componenti tonali o impulsive del rumore. Le misure vanno effettuate nelle condizioni di normale attività considerando quindi il fattore di contemporaneità delle varie sorgenti di rumore sopra individuate, ivi compreso, se presente, il rumore dovuto alle attività di carico e scarico delle merci. Le misure vanno eseguite con le porte del locale chiuse o aperte a seconda dell'usuale esercizio dell'attività. Il rapporto di misura deve essere redatto secondo quanto previsto dall'allegato D del DPCM 16/3/98.
  - Copia del certificato di taratura del fonometro utilizzato.
  - Il numero d'iscrizione negli elenchi regionali dei tecnici competenti in acustica ambientale
  - Verifica del rispetto dei limiti di legge:
    - limiti assoluti esterni precedentemente individuati (zonizzazione acustica o art. 6 DPCM 1991);
    - limiti differenziali all'interno degli ambienti potenzialmente disturbati o laddove

**Comune di Samugheo**  
**Piano di Classificazione Acustica Comunale**

ripetutamente negato l'accesso, in ambienti similari (appartamenti attigui e comunque in situazione acustica correlabili), secondo quanto prescritto dal DPCM 14/11/97.

- dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 22 dicembre 2000 n. 445, attestante che il livello di inquinamento acustico causato dalle emissioni sonore delle attività e degli impianti sia entro i limiti previsti dalla vigente normativa, a firma di tecnico competente in acustica ambientale.
- **Planimetria** in scala adeguata (in duplice copia) dei locali o delle aree adibite all'attività in cui vanno indicate:
  - a) la posizione, anche in quota, delle sorgenti sonore.
  - b) i punti di misurazione e di calcolo previsionale (punti di misura e controllo).
- **Cartografia dei luoghi** (in duplice copia), in scala adeguata, firmata per quanto di competenza dal tecnico che ha redatto la relazione, in cui siano indicati:
  - la posizione delle aree o dei locali adibiti all'attività in esame;
  - la distanza tra le sorgenti sonore e i recettori (allegando eventualmente sezioni semplificate);
  - i punti di misurazione fonometrica o di calcolo previsionale (punti di misura e controllo);
  - la posizione degli eventuali recettori di Classe I (DPCM 14/11/97).

**Il nulla-osta verrà rilasciato dall'ufficio competente del Comune di Samugheo al richiedente, ed inviato all'Ufficio preposto al rilascio della Licenza o Autorizzazione all'esercizio, e alla A.S.L. competente per il territorio.**

**Il nulla osta è revocabile qualora sia stato emanato in base a dichiarazioni non veritiere del richiedente o qualora le Autorità preposte al controllo e alla vigilanza abbiano accertato condizioni difformi da quelle dichiarate.**

## **Allegato D**

### **Documentazione Previsionale di clima acustico**

I soggetti interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti sotto riportati devono obbligatoriamente produrre, ai sensi dell'art. 8, c. 3 della L. 447/95, apposita documentazione di previsione del clima acustico delle aree interessate, sottoscritta anche da tecnico competente in acustica ambientale:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani e extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2, art. 8, legge 447/1995.

Tale documentazione dovrà contenere tutti gli elementi che consentano di:

- valutare se sia necessario apportare modifiche al progetto dell'opera o al territorio circostante al fine di garantire il rispetto dei limiti di immissione e dei valori di qualità;
- individuare la natura delle modifiche necessarie ovvero verificare l'impossibilità di conseguire i limiti suddetti.

• **Domanda** in carta semplice a firma del titolare dell'attività, indirizzata all'ufficio competente del Comune di Samugheo;

• **Relazione tecnica revisionale di clima acustico**(con numerazione delle pagine) in duplice copia (di cui una in originale) a firma di un tecnico competente iscritto negli elenchi regionali (ai sensi dell'art. 2 legge n. 447/95), e sottoscritta dal titolare dell'attività, in cui risultino:

- una planimetria in scala adeguata dell'area interessata al progetto con individuate le principali sorgenti sonore che influenzano il clima acustico;
- la descrizione della classificazione acustica dell'area interessata al nuovo insediamento;
- le misurazioni che consentano di caratterizzare il clima acustico presente prima della realizzazione dell'opera;
- Esecuzione, nei punti di misura e controllo sopra individuati, delle misure fonometriche secondo le modalità previste dal DPCM 16/3/98 .
- Copia del certificato di taratura del fonometro utilizzato.
- Il numero d'iscrizione negli elenchi regionali dei tecnici competenti in acustica ambientale
- l'analisi delle modificazioni prodotte dalla realizzazione dell'opera sulle sorgenti sonore precedentemente individuate;
- l'individuazione delle modificazioni dei percorsi dei flussi di traffico prodotte a regime dal nuovo insediamento;
- la descrizione delle caratteristiche di isolamento acustico verso i rumori esterni offerte dall'edificio oggetto di valutazione e le indicazioni sulla conformità delle stesse a quanto previsto dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici);
- un'analisi degli interventi che consenta di ridurre i livelli sonori entro i limiti previsti nonché una stima dei costi necessari alla loro realizzazione, nel caso che i livelli sonori previsti siano superiori ai limiti.
- dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 22 dicembre 2000 n. 445, attestante che il livello di inquinamento acustico causato dalle emissioni sonore delle attività e degli impianti sia entro i limiti previsti dalla vigente normativa, a firma di tecnico competente in acustica ambientale.

**Comune di Samugheo**  
**Piano di Classificazione Acustica Comunale**

- **Planimetria** in scala adeguata (in duplice copia) delle aree interessate in cui vanno indicate:
  - a) la posizione, anche in quota, delle sorgenti sonore che influenzano il clima acustico.
  - b) i punti di misurazione e di calcolo previsionale (punti di misura e controllo).

**Il nulla-osta verrà rilasciato dall'ufficio competente del Comune di Samugheo al richiedente, ed inviato all'Ufficio preposto al rilascio della Licenza o Autorizzazione all'esercizio, e alla A.S.L. competente per il territorio.**

**Il nulla osta è revocabile qualora sia stato emanato in base a dichiarazioni non veritiere del richiedente o qualora le Autorità preposte al controllo e alla vigilanza abbiano accertato condizioni difformi da quelle dichiarate.**

**Comune di Samugheo**  
**Piano di Classificazione Acustica Comunale**

**Allegato E:**

**Documentazione richiesta per ottenere il rilascio delle autorizzazioni per l'attività di cantiere (Attività in deroga)**

Per dare avvio alla procedura, ai sensi dell'art.6 comma 1 lettera h della legge n. 447/95, è necessario che venga inoltrata all'Ufficio competente del Comune di Samugheo, formulata come segue:

- **Domanda**, su apposito modulo firmata dal rappresentante legale della Ditta aggiudicataria dell'appalto dei lavori, corredata dalla seguente documentazione:
- **Dichiarazione del Responsabile del procedimento** che la tempistica delle attività e le modalità di lavoro da cui scaturisce l'esigenza del superamento dei limiti di legge corrispondono a precise esigenze indicate nel Capitolato d'appalto o dalla Direzione Lavori, con finalità di pubblica utilità;
- **Relazione tecnica di impatto acustico** in duplice copia (di cui una in originale) a firma di un "tecnico competente in acustica" iscritto negli elenchi regionali istituiti dalla legge n. 447/95 art. 2, e controfirmata dal Direttore dei Lavori, da cui si evinca, per ogni area di cantiere:
  - inizio e durata delle attività potenzialmente rumorose;
  - numero e descrizione delle sorgenti sonore, con indicazione del livello di emissione sonora dei macchinari previsto dai certificati di omologazione;
  - calcolo previsionale dei livelli acustici in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità nonché dei recettori sensibili più vicini, con l'indicazione di eventuali superamento dei limiti di cui al DPCM in data 1/3/91 e con la specifica della fascia oraria, della durata temporale e della frequenza di detti eventi, tenendo conto di tutte le sorgenti rumorose che il piano dei lavori prevede debbano agire in contemporanea;
  - presenza di recettori sensibili di "Classe 1" come da Tab. A allegata al DPCM 14.11.1997 con l'indicazione della distanza dal cantiere;
  - descrizione della morfologia del sito, indicazione della classificazione acustica, ai sensi dell'art. 6 del DPCM in data 1/3/1991, relativa alla zona in cui ricadono gli edifici interessati;
  - descrizione degli interventi finalizzati a mitigare, anche con eventuale fonoisolamento, le emissioni sonore delle sorgenti rumorose, sia singolarmente che nel loro complesso;
  - indicazione dell'entità del superamento dei limiti per il periodo diurno e notturno;
- **Planimetria** e sezioni dell'area di cantiere (in duplice copia) in scala significativa, firmata dal tecnico che ha redatto la relazione, e controfirmata dal Direttore dei Lavori, nelle quali risultino la posizione delle sorgenti rumorose.
- **Cartografia** significativa dei luoghi in cui si colloca l'area di cantiere (in duplice copia), corredata di sezioni significative, firmata dal tecnico che ha redatto la relazione, dalla quale risulti:
  - la posizione dei cantieri nell'ambito dell'area circostante
  - la posizione in cui sono state effettuate all'esterno le rilevazioni fonometriche;
  - l'indicazione, se presenti, di recettori di "Classe1".

**In relazione a quanto dichiarato e alla documentazione prodotta, l'Ufficio competente del Comune di Samugheo deve necessariamente acquisire, il parere delle strutture sanitarie competenti per il territorio (servizi di igiene delle Aziende USL) che, in base a necessarie considerazioni di tutela della salute pubblica, potranno acconsentire o meno alla concessione della deroga, eventualmente indicando opportune prescrizioni.**

**Comune di Samugheo**  
**Piano di Classificazione Acustica Comunale**

**Allegato F:**

**MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO  
(FESTE POPOLARI, LUNA PARK, ECC.)**

Al sig. Sindaco del Comune di Samugheo

Domanda di autorizzazione in deroga ai limiti comunali per attività rumorosa temporanea.

Il sottoscritto..... in qualità di ..... della ditta  
..... Sede legale.....

Chiede

Ai sensi dell'art. 6, comma 1 lettera h) della legge Quadro 447/95 l'autorizzazione per l'attività rumorosa temporanea di.....

Che si svolgerà in .....via.....

Dal giorno .....al giorno.....

Nella fascia oraria dalle.....alle.....

Nella classe acustica.....

In deroga agli orari e ai limiti indicati nel Regolamento Comunale, adducendo le seguenti motivazioni:.....

.....

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose .

Allega la seguente documentazione:

1)planimetria della zona interessata dall'attività rumorosa (estratto PUC)

2)relazione tecnico descrittiva sulle sorgenti, ubicazione ed orientamento, potenze installate ed ogni altra informazione ritenuta utile.

**In fede**

Data

firma

**Comune di Samugheo**  
**Piano di Classificazione Acustica Comunale**

**ALLEGATO G**

**Marca da bollo**

**CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSILABILI**

Al sig. Sindaco del Comune di Samugheo

Domanda di autorizzazione in deroga ai limiti comunali per attività rumorosa temporanea.

Il sottoscritto..... in qualità di ..... della ditta  
..... Sede legale.....

Chiede

Ai sensi dell'art. 6, comma 1 lettera h) della legge Quadro 447/95 l'autorizzazione per l'attività rumorosa temporanea di.....

Che si svolgerà in .....via.....

Dal giorno .....al giorno.....

Nella fascia oraria dalle.....alle.....

Nella classe acustica.....

In deroga agli orari e ai limiti indicati nel Regolamento Comunale, adducendo le seguenti motivazioni:.....

.....  
A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose .

Allega la seguente documentazione:

1)planimetria della zona interessata dall'attività rumorosa (estratto PUC)

2)relazione tecnico descrittiva sulle sorgenti, ubicazione ed orientamento, potenze insallate ed ogni altra informazione ritenuta utile.

In fede

Data

firma

Autorizzazione in deroga ai limiti indicati nel PCA per attività rumorosa temporanea

L'attività di sorgenti sonore è consentita nei giorni\_\_\_\_\_

Dalle ore\_\_\_\_\_alle ore\_\_\_\_\_in deroga ai limiti della classe acustica\_\_\_\_\_